CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CARL OTTO LENZ

presentate il 16 novembre 1995 *

1. Con il presente ricorso per inadempimento, promosso nei confronti dell'Irlanda, la Commissione chiede di:

1) dichiarare che l'Irlanda, omettendo di porre in essere le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE [1], relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva, in particolare dell'art. 26 della medesima, nonché del Trattato istitutivo della Comunità europea;

2) condannare l'Irlanda alle spese.

2. L'art. 26 della direttiva 90/425 impone agli Stati membri di porre in essere, entro il 31 dicembre 1991, tutte le disposizioni legislative ed amministrative necessarie ai fini della trasposizione della direttiva dandone immediata comunicazione alla Commissione.

3. La Commissione, non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa a provvedimenti di trasposizione da parte dello Stato membro de quo, avviava il procedimento di inadempimento con lettera di diffida 14 ottobre 1992. Tale lettera di diffida rimaneva senza esito. In data 11 maggio 1993 la Commissione emanava pertanto un parere motivato. Con lettera 15 luglio 1993 della rappresentanza permanente dell'Irlanda presso le Comunità europee il governo irlandese informava la Commissione del fatto che era in corso un procedimento di trasposizione. La Commissione, non avendo ricevuto notizia della conclusione di tale procedimento, adiva la Corte con ricorso del 10 giugno 1994. Il governo irlandese deduce a propria difesa di aver provveduto alla trasposizione della direttiva — ad esclusione della normativa riguardante i pesci e i prodotti della pesca — mediante l'emanazione del regolamento (statutory instrument) n. 289 del 1994, sottoscritto dal ministro dell'Agricoltura irlandese in data 21 settembre 1994.

4. È pacifico che, alla scadenza fissata dalla Commissione, non era stato ancora provve-

* Lingua originale: il tedesco.

1 — GU L 224, pag. 29.

duto alla completa trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale. Va rilevato che la direttiva non prevede deroghe al riguardo.

5. La domanda della Commissione di condanna per omessa trasposizione entro il termine fissato dev'essere pertanto accolta.

6. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente dev'essere condannata alle spese.

Conclusioni

7. Alla luce delle constatazioni che precedono, suggeriamo di dichiarare quanto segue:

«1) Omettendo di porre in essere tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva, in particolare dell'art. 26, nonché del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2) L'Irlanda è condannata alle spese».